



CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 64 del 30/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE SCADENZE E TARIFFE TARI 2020 - I.E.

L'anno 30/06/2020 duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 09:008, ora di convocazione 9:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale con collegamento in remoto in audio video conferenza (su CISCO) in esecuzione dell'art. 73 D.L. n.18 del 17/03/2020 del funzionamento del Consiglio, prot. n. 40297 del 6/04/2020, che disciplina il funzionamento del Consiglio in modalità a distanza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in modalità streaming per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Partecipa il Vice Segretario generale avv.to Maria Teresa Romoli, che con collegamento remoto accerta alle ore 9:08 con appello nominale, la presenza del Presidente Mignone Carlo nella sala consiliare, presso Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BAGLIVO ARTURO	X		18	MOLA ERNESTO	X	
2	BATTISTA LUCIANO	X		19	MOLENDINI GABRIELE	X	
3	BORGIA GIANLUCA	X		20	MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
4	CITRARO SAVERIO		X	21	NUZZACI MARCO	X	
5	CONGEDO SAVERIO		X	22	OCCHINERI GIOVANNI		X
6	COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO	X		23	ORLANDO EMANUELA	X	
7	DELLA GIORGIA SERGIO	X		24	PALA GIORGIO	X	
8	DE MATTEIS ANTONIO	X		25	PASQUINO ANDREA	X	
9	FAGGIANO LIDIA	X		26	PATTI PIERPAOLO	X	
10	GIANNOTTA MARCO	X		27	POLI ADRIANA	X	
11	GIORDANO ANGUILLA ROBERTO	X		28	POVERO PAOLA	X	
12	GRECO GIANMARIA		X	29	ROTUNDO ANTONIO	X	
13	GUIDO ANDREA		X	30	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
14	MARIANO MARIANO NATALIA	X		31	SCORRANO GIANPAOLO		X
15	MARTINI SEVERO	X		32	TRAMACERE ORONZINO	X	
16	MELE GIULIO	X		33	VALENTE LUIGI	X	
17	MIGNONE CARLO	X					

PRESENTI: 27 ASSENTI: 6

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SIGNORE SERGIO		X	6	MIGLIETTA RITA MARIA INES		X
2	FORESIO PAOLO		X	7	MIGLIETTA SILVIA		X
3	CICIRILLO FABIA ANNA		X	8	DELLI NOCI ALESSANDRO		X
4	GNONI CHRISTIAN		X	9	VALLI ANGELA		X
5	DE MATTEIS MARCO		X				

Il Presidente passa alla trattazione del punto 6 all'O.D. G. :” **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE SCADENZE E TARIFFE TARI 2020**”.

Relaziona l'ass.re al Bilancio.

Seguono interventi dei consiglieri come da audiovideo registrazione in atti.

per cui:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base del totale dei rifiuti smaltiti dell'anno precedente. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati dalla differenza tra il totale dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente ed il quantitativo dei rifiuti ricavato con il metodo dei coefficienti di produttività Kd utilizzato per le utenze non domestiche.

Considerato che

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”

- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario:

- Il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

Preso atto, per quanto sopra, che: quanto evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

Visto il co. 5 art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

- **Visto** che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI (e IMU) al termine del 31 luglio 2020 allineandoli con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'avvento della situazione pandemica ha portato una corposa produzione di decreti governativi atti a gestire tutti i settori della vita nazionale creando così una serie di difficoltà operative delle amministrazioni locali;

Visto che ARERA all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti al Parlamento ha ritenuto di segnalare con atto 136/2020/I/COM del 24.04.2020 nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (ex articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n 481), con il seguente contenuto: *"intende sottoporre all'attenzione di Parlamento e Governo l'opportunità di valutare le prime ipotesi di intervento normativo, al fine di contribuire a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e le eventuali criticità per clienti finali di energia elettrica e gas naturale, nonché delle utenze del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica COVID-19"*;

VISTA la successiva deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/r/rif "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che prevede per le utenze non domestiche rappresentate da tutte quelle attività - "dai bar ai ristoranti, dai parrucchieri ai negozi di abbigliamento" - interessate dai diversi Dpcm, "i Comuni e le società di gestione dell'igiene urbana dovranno applicare lo sconto alla quota variabile della tariffa, quella (più importante) che in teoria misura l'utilizzo del servizio in base al principio 'chi inquina paga' (la quota fissa remunera i costi generali come l'impiantistica o lo spazzamento)".

Considerato inoltre che il documento Arera suggerisce interventi di variazione sulle tariffe che non si coordinano con quanto previsto dalla norma al co. 5 art. 107 D.L. Cura Italia che consente ai Comuni di approvare le tariffe Tari adottate per il 2019 anche per l'anno 2020, non considerando la natura tributaria della Tari;

- che le disposizioni contenute nella delibera 158/2020 Arera sono state oggetto da parte di ANCI di una serie di critiche e di osservazioni contenute in un documento condiviso nella conferenza dei Presidenti Regionali qui riportate:

- a) Il meccanismo individuato per definire la riduzione obbligatoria (art. 1 della delibera) comporta una modifica del sistema tariffario e quindi rende impossibile per i Comuni avvalersi della facoltà di cui al comma 5 art. 107 DL 18/2020;

- b) La complessità dei meccanismi, la raccolta dei dati da tutti i Comuni, le elaborazioni e confronti previsti dalla delibera rendono praticamente impossibile per gli ATO garantire il rispetto dei tempi necessari ai comuni per procedere all'applicazione delle tariffe nei tempi previsti;

Ritenuta condivisibile la posizione critica di Anci sulla Delibera Arera n. 158/2020;

Considerato che la Tari in quanto tributo pertanto assoggettato alle norme tributarie;

Dato atto che alla data odierna il PEF , piano economico finanziario, per l'anno 2020 non è stato redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana;

Tenuto conto della facoltà comunale espressa nell' ex co. 660 art. 1 L.147/2013 che stabilisce *“il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, conciliare, per quanto possibile, le diverse disposizioni normative con le direttive dell'Autorità sopra evidenziate, con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

Preso atto dell'assenza del PEF del 2020, risulta necessario al fine di provvedere alla riscossione della Tari 2020 riapprovare e confermare le tariffe del 2019 anche per l'anno 2020 così come previsto dal co.5 dell'art. 107 del D.L. Cura Italia indicate nell'Allegato 2 alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 152 avente ad oggetto l'approvazione delle Tariffe Tari per l'anno 2019, che di seguito viene riportato:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €
1	OCCUPANTE 1	1,38	77,92
2	OCCUPANTI 2	1,60	124,67
3	OCCUPANTI 3	1,74	155,84
4	OCCUPANTI 4	1,85	171,42
5	OCCUPANTI 5	1,87	225,97
6	OCCUPANTI 6 o più	1,80	264,93

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €/mq.	Totale €/mq.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	3,35	1,96	5,31
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,5	1,47	3,97
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	2,34	1,39	3,73
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,35	1,97	5,32
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,86	1,11	2,97
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	3,03	1,80	4,83

7	ALBERGHI CON RISTORANTE	5,37	3,19	8,56
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,52	2,68	7,2
9	CASE DI CURA E RIPOSO	5,21	3,44	8,65
10	OSPEDALI	4,68	4,50	9,18
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5,26	3,68	8,94
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4,2	2,48	6,68
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	6	3,54	9,54
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6,01	4,72	10,73
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4,84	2,86	7,7
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	6,32	4,38	10,7
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6,32	4,18	10,5
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	5,53	3,25	8,78
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4,84	3,47	8,31
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,91	2,63	4,54
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4,89	2,90	7,79
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,25	10,73	19,98
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,96	8,03	14,99
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,96	8,07	15,03
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8,29	4,90	13,19
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8,29	4,93	13,22
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12,06	13,91	25,97
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8,77	5,19	13,96
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	17,8	10,54	28,34
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	10,15	6,00	16,15
31	BED AND BREAKFAST	4,46	1,70	6,16

Ritenuto che in difetto di disposizioni normative nazionali e/o di Arera applicabili è possibile prevedere degli spazi di manovra degli enti locali diretti nell'ambito della normativa Tari;

Ritenuto specificatamente che tale spazio può essere individuato in un intervento di agevolazione, quale misura proporzionata nei confronti delle categorie maggiormente colpite, dalla chiusura forzata a seguito di diffusione pandemica sul territorio così come previsto dai decreti susseguentisi a partire dalla data del 10 marzo 2020;

Visto quanto riportato nel DPCM dell'11 marzo 2020 all'art. 1- Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. *Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, salva la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*
2. *sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione di mense e catering, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.*
3. *Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.*
4. *Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.*

e all' art. 2- Disposizioni finali

1. *Le disposizioni del presente decreto producono effetto alla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.*

Considerato quanto precedentemente riportato, per l'emissione della Tari Ordinaria si applicherà, esclusivamente per l'anno 2020 l'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa, alle categorie di utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni, ragionevolmente proporzionata al periodo di chiusura così come individuate dal DPCM dell'11 marzo a partire dal 10 marzo 2020 fino alla data di riapertura così come stabilito nel successivo DPCM del 26 aprile 2020;

Considerato che le categorie che hanno subito un periodo di chiusura forzata più lungo rispetto alla data di riapertura prevista dal DPCM del 26 aprile 2020, la quota percentuale di agevolazione applicata sulla quota variabile sarà proporzionalmente commisurata al periodo di chiusura;

Visto quanto è stabilito nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'art. 181, che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Considerato che il tributo giornaliero per lo smaltimento dei rifiuti (Tarig) calcolata per il periodo di occupazione viene riscosso insieme alla tassa occupazione suolo pubblico così come previsto nel regolamento Tari;

Stabilire l'esonero dal pagamento contestuale della tassa rifiuti giornaliera (Tarig) gli operatori titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020;

Dato atto che le agevolazioni sopra indicate saranno applicate così come esposto nella tabella sotto riportata:

Stabilire che il costo delle agevolazione sarà inserito nei costi del PEF che verrà redatto entro il 31 dicembre del 2020 secondo l'MTR ARERA, ed influirà sul conguaglio da suddividere nel triennio successivo. Tale costo potrà essere compensato dal raggiungimento di obiettivi di accertamento Tari nell'ambito della lotta all'evasione per un importo non inferiore all'ammontare complessivo delle riduzioni, al fine di non gravare su tutti i contribuenti TARI né sulla fiscalità generale;

dato atto che le agevolazioni saranno applicate come esposto nella tabella di cui all'allegato "**agevolazioni tari all.1**", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- **Ritenuto** di riportare le agevolazioni sopra indicate nel regolamento Tari e provvedere alla sua approvazione;

- **Attesa** la necessità di stabilire per i contribuenti delle utenze non domestiche che riterranno di aver diritto all'agevolazione in quanto soggetti a chiusura imposta obbligatoriamente per ragioni di pubblica sicurezza, la possibilità di presentare richiesta agli uffici competenti, utilizzando lo stampato appositamente predisposto e allegato all'avviso Tari 2020 che riceveranno nelle proprie residenze. Lo stampato debitamente compilato, firmato e corredato da copia del documento identità e documentazione attestante la chiusura e la mancata attività, sarà restituito al Comune all'indirizzo mail ivi indicato. La richiesta sarà valutata dall'ufficio e in caso di riconoscimento del beneficio, le somme non dovute le stesse saranno conguagliate con la terza e quarta rata in scadenza;
- **Considerato** l'obbligo di pagamento attraverso il sistema PagoPa per le pubbliche amministrazioni introdotto dalla Legge di bilancio 2019 n. 160, che risulta essere ancora facoltativo per il pagamento della Tari come si evince dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale e quanto riportato nel cap. 5 delle Linee Guida pagamenti elettronici da AGID;
- **Considerato inoltre** i vantaggi derivanti per l'utenza dalla utilizzazione del sistema Pago PA in termini di rapidità e certezza dei versamenti effettuati cambiando radicalmente sia l'esperienza dell'utente e sia l'incasso da parte del Comune; nel primo caso, permette di ricevere l'avviso di pagamento compilato con tutti i dati necessari, eliminando la probabilità di errore, pagabile direttamente online oppure nei vari canali abilitati e chiudendo immediatamente la posizione debitoria; e nel secondo caso l'Ente incassa immediatamente senza differenze temporali per l'accredito e, non intervenendo nell'inserimento dei dati, esclude qualsiasi possibilità di errore;
- **Stabilire** pertanto che quest'anno la Tari ordinaria potrà essere versata attraverso il canale tradizionale dei modelli di pagamento F24 o utilizzando, in alternativa, i versamenti del sistema di pagamento PagoPa entrambi allegati nell'avviso di pagamento.
- **Ravvisata l'opportunità** di definire per l'anno 2020 il pagamento del tributo alle seguenti rate:
 - **1^ rata scadenza 31 Agosto 2020**
 - **2^ rata scadenza 30 Settembre 2020**
 - **3^ rata scadenza 30 Novembre 2020**
 - **4^ rata scadenza 31 Dicembre 2020**
- **Di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione termine di scadenza del versamento sarà al 31 Agosto 2020**

Ritenuto, pertanto di approvare la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020

Ritenuto di approvare il regolamento Tari allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- Il D.Lgs 18/8/2000 n. 267, T.U Leggi EE.LL. e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale
- L'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
- L'art. 1 della Legge 160/2019 (legge di stabilità 2019)
- Il co. 5 art. 107 del D.L. "Cura Italia"
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Tributi;

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n.267/2000, trattandosi di atto di natura regolamentare;
- Il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del 25/062020.

Si da atto che al momento della votazione risultano presenti in audio video conferenza seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 27: BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – GIANNOTTA – GIORDANO ANGUILLA – MARIANO MARIANO – MARTINI – MELE – MIGNONE – MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – NUZZACI - ORLANDO – PALA - PASQUINO – PATTI – POLI BORTONE – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – TRAMACERE – VALENTE.

ASSENTI N. 6: CITRARO – CONGEDO - GRECO – GUIDO – OCCHINERI - SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 19: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – GIANNOTTA – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE – MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – NUZZACI – ORLANDO – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – VALENTE.

ASTENUTI N. 8: BAGLIVO – BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – MARTINI – PALA - PASQUINO – POLI BORTONE – TRAMACERE.

Con voti favorevoli n.19 astenuti n. 8 espressi nei modi legge il cui dettaglio è sopra riportato.

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **di approvare e confermare** le Tariffe Tari già deliberate per il 2019 anche per l'anno 2020 così come nella tabella di seguito riportata:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €
1	OCCUPANTE 1	1,38	77,92
2	OCCUPANTI 2	1,60	124,67
3	OCCUPANTI 3	1,74	155,84
4	OCCUPANTI 4	1,85	171,42
5	OCCUPANTI 5	1,87	225,97
6	OCCUPANTI 6 o più	1,80	264,93

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €/mq.	Totale €/mq.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	3,35	1,96	5,31
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,50	1,47	3,97
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	2,34	1,39	3,73

4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,35	1,97	5,32
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,86	1,11	2,97
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	3,03	1,80	4,83
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	5,37	3,19	8,56
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,52	2,68	7,2
9	CASE DI CURA E RIPOSO	5,21	3,44	8,65
10	OSPEDALI	4,68	4,50	9,18
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5,26	3,68	8,94
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4,2	2,48	6,68
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	6	3,54	9,54
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6,01	4,72	10,73
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4,84	2,86	7,7
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	6,32	4,38	10,7
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6,32	4,18	10,5
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	5,53	3,25	8,78
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4,84	3,47	8,31
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,91	2,63	4,54
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4,89	2,90	7,79
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,25	10,73	19,98
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,96	8,03	14,99
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,96	8,07	15,03
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8,29	4,90	13,19
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8,29	4,93	13,22
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12,06	13,91	25,97
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8,77	5,19	13,96
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	17,8	10,54	28,34
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	10,15	6,00	16,15
31	BED AND BREAKFAST	4,46	1,70	6,16

3. **di dare** atto che per l'emissione della Tari Ordinaria si applicherà, esclusivamente per l'anno 2020 l'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa alle categorie di utenze non domestiche maggiormente interessate dalle misure restrittive imposte obbligatoriamente dal Governo nell'ambito

dell'emergenza Covid 19, ragionevolmente proporzionata al periodo di chiusura così come individuate dal DPCM dell'11 marzo a partire dal 10 marzo 2020 fino alla data di riapertura così come stabilito nel successivo DPCM del 26 aprile 2020;

4. **di dare atto** inoltre che le categorie che hanno subito un periodo di chiusura obbligatoria più lungo rispetto alla data di riapertura prevista dal DPCM del 26 aprile 2020, la quota percentuale di agevolazione applicata sulla quota variabile sarà proporzionalmente commisurata al periodo di chiusura;
5. **di dare atto** che le agevolazioni saranno applicate come esposto nella Tabella di cui all'Allegato "Agevolazioni TARI All.1", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. **di stabilire che l'ammontare complessivo delle agevolazioni** sarà inserito all'interno dei costi del PEF che verrà redatto entro il 31 dicembre del 2020 secondo l'MTR ARERA, ed influirà sull'eventuale conguaglio da imputare al triennio successivo. Tale costo potrà essere compensato dal raggiungimento di obiettivi di accertamento Tari nell'ambito della lotta all'evasione per un importo non inferiore all'ammontare complessivo delle riduzioni, al fine di non gravare su tutti i contribuenti TARI né sulla fiscalità generale;
7. **di dare atto** che le agevolazioni indicate ai precedenti punti 3) e 4) vengono riportate all'interno del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti sui servizi – Tari;
8. **di approvare** il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti sui servizi - Tari allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. **di stabilire** che quest'anno la Tari ordinaria potrà essere versata attraverso il canale tradizionale dei modelli di pagamento F24 o utilizzando, in alternativa, i versamenti del sistema di pagamento PagoPa entrambi allegati nell'avviso di pagamento.
10. **di dare atto** che le tariffe di cui alla tabella sopra riportata e il regolamento hanno effetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii, dal 1° gennaio 2020;
11. **di assicurare** la massima pubblicità delle tariffe e del regolamento approvati con il presente atto nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
12. **di trasmettere**, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, per appello nominale dei Consiglieri presenti:

PRESENTI N. 26: BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – GIANNOTTA – GIORDANO ANGUILLA – MARIANO MARIANO – MARTINI – MELE – MIGNONE – MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – NUZZACI - ORLANDO – PALA - PASQUINO – PATTI – POLI BORTONE – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – TRAMACERE – VALENTE.

ASSENTI N. 7: CITRARO – CONGEDO - GRECO – GUIDO – NUZZACI - OCCHINERI - SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 18: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – GIANNOTTA – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE – MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – ORLANDO – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – VALENTE.

ASTENUTI N. 7: BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – MARTINI – PALA - PASQUINO – POLI BORTONE – TRAMACERE.

CONTRARI N. 1: BAGLIVO

DELIBERA

Di dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il vice Segretario Generale
avv.to Maria Teresa Romoli
(atto sottoscritto digitalmente)